

DIVISIONE DELLE CONTRIBUTIONI

Bellinzona, gennaio 2006

CIRCOLARE N. 3/2006

Modifica la circolare n. 3/2003 del gennaio 2003

LIQUIDAZIONI IN CAPITALE (Art. 37 e 38 LT)

	Pag.
1. Liquidazioni in capitale in sostituzione di prestazioni ricorrenti	2
1.1. Modalità d'imposizione	2
1.1.1. In generale	2
1.1.2. In caso di decesso	3
1.1.3. Imposta comunale	4
2. Prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza	4
2.1. Modalità d'imposizione	5
2.1.1. In generale	5
2.1.1.1. Prelevamenti anticipati	9
2.1.1.2. In caso di cambiamento d'impiego	9
2.1.1.3. In caso di trasferimento di domicilio all'estero	9
2.1.1.4. Intimazione di più tassazioni durante lo stesso anno	10
2.2. Obbligo della dichiarazione	10
2.3. Imposta comunale	11
2.4. Imposta federale diretta	11
3. Prestazioni in capitale da assicurazioni riscattabili a premio unico	11
Tabella di conversione	14
Tariffe IFD	15

1. Liquidazioni in capitale in sostituzione di prestazioni ricorrenti (art. 37 LT)

Le liquidazioni in capitale in sostituzione di prestazioni ricorrenti costituiscono degli incrementi di sostanza unici, destinati a tacitare futuri diritti patrimoniali che decadono con il versamento della prestazione.

Esse entrano in considerazione per prestazioni future, e solo quale adempimento di un debito originario (Stammschuld) che dava al beneficiario il diritto alle prestazioni periodiche (Archivio 33, pag. 485).

Il pagamento posticipato di prestazioni ricorrenti maturate precedentemente non costituisce pertanto una liquidazione in capitale dell'art. 37 LT (Archivio 48, pag. 72).

La giurisprudenza ha ancora recentemente affermato che il versamento una tantum di rendite AI arretrate, rispettivamente di alimenti arretrati, può essere assoggettato in base ai disposti dell'art. 37 LT.

Per far sì che una liquidazione in capitale rientri in quelle disciplinate dall'art. 37 LT occorre quindi che la stessa sia non solo sostitutiva della prestazione ricorrente, ma rappresenti anche la tacitazione del debito originario alla base delle prestazioni periodiche medesime.

Sono pertanto considerate liquidazioni in capitale in sostituzione di prestazioni ricorrenti tutti i versamenti unici con i quali vengono tacitate aspettative a future rendite e ad altre prestazioni periodiche basate su leggi, statuti, contratti o disposizioni per causa di morte.

Esse rappresentano reddito realizzato in via di compensazione.

1.1. Modalità d'imposizione**1.1.1. In generale**

Le liquidazioni in capitale in sostituzione di prestazioni ricorrenti vanno aggiunte ai redditi conseguiti nel periodo di computo. L'imposta è però calcolata, tenuto conto degli altri redditi e delle deduzioni ammissibili, con l'aliquota che sarebbe applicata se, invece della liquidazione in capitale fosse versata una prestazione annua corrispondente.

Per la trasformazione del capitale in rendita vitalizia si utilizza l'apposita "Tabella per la conversione delle prestazioni in capitale in rendite vitalizie" che viene regolarmente aggiornata dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (vedi allegato).

Esempio:

X, coniugato, a 62 anni ha ricevuto da un'assicurazione privata un importo di fr. 100'000 in sostituzione di una rendita vitalizia.

Determinare la tassazione 2006 sapendo che X ha conseguito nel periodo fiscale un reddito al netto di ogni e qualsiasi deduzione, di fr. 25'000.

Reddito imponibile:

- altri redditi, netti		fr. 25'000
- capitale ricevuto:	fr. 100'000	
		<u>fr. 100'000</u>
reddito imponibile		<u>fr. 125'000</u>

Calcolo dell'aliquota:

- altri redditi, netti		fr. 25'000
- conversione della liquidazione in capitale in una rendita vitalizia:	$\frac{\text{fr. } 100'000 \times 46.30}{1'000}$	
		fr. 4'630
reddito determinante ai fini dell'aliquota applicabile		<u>fr. 29'630</u>

Se la liquidazione in capitale viene corrisposta in sostituzione di una rendita temporanea, ai fini dell'aliquota applicabile si terrà conto della durata della rendita.

Esempio:

X riceve un capitale di fr. 100'000 in sostituzione di una rendita temporanea di 5 anni. Per il calcolo dell'aliquota il capitale viene convertito in una rendita annua di:

$$\frac{\text{fr. } 100'000}{5} = \text{fr. } 20'000$$

1.1.2. In caso di decesso

Le liquidazioni in capitale acquisite in seguito al decesso del contribuente che non rientrano nella casistica dell'art. 38 LT (vedi punto 2), sono da tassare, in base all'art. 37 LT, con l'imposta ordinaria nelle partite fiscali dei singoli beneficiari, tenendo presente che trattandosi di proventi straordinari e quindi non periodici, gli stessi non vanno annualizzati al fine della determinazione del reddito imponibile. Per contro, ai fini della determinazione dell'aliquota, il capitale va trasformato in una prestazione annua ricorrente.

1.1.3. Imposta comunale

Si rammenta che la competenza al prelievo dell'imposta comunale nel caso di liquidazioni in capitale tassate in applicazione dell'art. 37 LT è di spettanza del Comune di domicilio o di dimora fiscale del contribuente al momento della cessazione dell'assoggettamento o alla fine del periodo fiscale.

2. Prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza (art. 38 LT)

L'art. 38 LT mette al beneficio di un'imposizione particolare le seguenti prestazioni:

- a) *i versamenti in capitale provenienti dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (I. pilastro):*
si tratta dell'indennità unica cui hanno diritto le vedove che alla morte del coniuge non adempiono le condizioni per l'ottenimento di una rendita per vedove (art. 24 LAVS);
- b) *le prestazioni da istituzioni di previdenza professionale (II. pilastro) e da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata (III. pilastro A);*
- c) *le somme uniche versate in seguito a decesso, danno corporale permanente o pregiudizio durevole della salute.*

Queste prestazioni in capitale sono di solito versate in caso di invalidità o di morte da assicurazioni contro gli infortuni, responsabilità civile, ecc.

Rientrano in questa categoria anche le prestazioni supplementari provenienti da assicurazioni "miste" private soggette a riscatto. Si tratta di regola di assicurazioni di capitali a premi periodici concluse nel quadro della previdenza individuale libera e che prevedono il pagamento di un determinato importo in caso di sopravvivenza e il pagamento di una prestazione supplementare in caso di morte per infortunio.

Da notare che le prestazioni fino a concorrenza della somma assicurata in caso di sopravvivenza sono esenti (art. 23 lett. b LT), poiché provenienti da un'assicurazione privata soggetta a riscatto.

Esempio:

X ha concluso un'assicurazione-vita con un valore di riscatto alle seguenti condizioni:

- | | |
|--|-------------|
| - premio annuo | fr. 4'000 |
| - capitale in caso di sopravvivenza | fr. 140'000 |
| - capitale in caso di decesso per infortunio | fr. 300'000 |
| - beneficiari: X oppure il figlio | |

Determinare l'imposizione in caso di:

a) *sopravvivenza*

b) *decesso per infortunio*

a) In caso di sopravvivenza il capitale ricevuto di fr. 140'000 è esente (art. 23 lett. b LT).

b) In caso di decesso per infortunio:

- fr. 140'000 a favore del figlio non soggiacciono ad imposta ordinaria, risultano pure esenti nel contesto dell'imposta di successione (modifica di legge 1.1.2000);
- fr. 160'000 sono tassati al figlio con l'imposta separata annua (art. 38 LT).

Le prestazioni in capitale dell'art. 38 LT acquisite in seguito a decesso del contribuente sono sempre da tassare al beneficiario della prestazione con l'imposta ordinaria e non con l'imposta di successione.

2.1. Modalità di imposizione

2.1.1. In generale

Le prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza (I, II, III. pilastro A e analoghi versamenti del datore di lavoro), nonché le somme uniche versate in seguito a decesso o pregiudizio durevole della salute sono imponibili nel modo seguente:

- assoggettamento ad un'imposta separata annua che è dovuta per l'anno in cui i proventi sono stati conseguiti (art. 58 LT). Se sono state versate diverse prestazioni in capitale nello stesso anno, l'imposta è commisurata alla totalità delle prestazioni. In base al principio del cumulo dei redditi (art. 8 LT) devono pure essere cumulate le prestazioni dei coniugi non separati legalmente o di fatto. Ai fini dell'aliquota applicabile fa stato la situazione personale al 31.12 o a fine assoggettamento;
- la tassazione delle prestazioni percepite avviene di regola, come richiesto dalla maggior parte dei contribuenti, immediatamente dopo il versamento delle stesse. La tassazione verrà quindi emessa con riserva di revisione qualora la situazione personale del contribuente dovesse cambiare entro il 31.12 o alla fine dell'assoggettamento.

Esempio no. 1

X, celibe, riceve a 60 anni nel 2006, fr. 400'000 dal Fondo di previdenza.

In base ai disposti di cui all'art. 38 cpv. 2 LT, l'imposta è calcolata con l'aliquota che sarebbe applicabile se al posto della prestazione unica fosse versata una prestazione annua corrispondente, ritenuta un'aliquota minima del 2%.

5.2.3

In base ai disposti dell'art. 38 cpv. 3 LT, non viene ammessa nessuna deduzione sociale di cui all'art. 34 LT (figli, persone a carico, figli agli studi, quota esente beneficiari AVS/AI).

La prestazione annua corrispondente viene determinata in base alla "Tabella per la conversione di prestazioni in capitale in rendite vitalizie" edita dall'Amministrazione federale delle contribuzioni e che figura quale allegato alla presente circolare.

Determinazione della prestazione annua: $\frac{\text{fr. } 400'000 \times 43.78}{1'000} = \text{fr. } 17'512$

Aliquota art. 35 cpv. 1 LT riferita a fr. 17'512 = 2.0763%

Dovuto d'imposta: $\frac{\text{fr. } 400'000 \times 2.0763}{100} = \text{fr. } 8'305.20$

Esempio no. 2

La signora Y (moglie di X), 44 anni, riceve nel 2006 una prestazione della previdenza (II. pilastro) di fr. 300'000 mentre il marito X, 51 anni, riceve nello stesso anno pure un'analoga prestazione previdenziale di fr. 700'000.

Trattandosi di contribuenti coniugati l'imposizione avverrà tenuto conto del cumulo delle prestazioni sancito dall'art. 8 cpv. 1 LT.

Occorre trasformare le singole prestazioni (marito / moglie) in funzione dei rispettivi coefficienti e cumulare le rendite vitalizie così ottenute al fine della determinazione dell'aliquota con cui imporre l'ammontare cumulato delle prestazioni.

Determinazione della prestazione annua corrispondente e dell'aliquota d'imposta:

	Conversione in prestazione annua	Aliquota art. 35 cpv. 2 LT
marito	$\frac{700'000 \times 35.66}{1'000} = 24'962$	
moglie	$\frac{300'000 \times 30.85}{1'000} = 9'255$	
Cumulo delle prestazioni annue	= 34'217	1.8062% (minima 2%)

In base ai disposti dell'art. 38 cpv. 3 LT, non viene ammessa nessuna deduzione sociale di cui all'art. 34 LT (figli, persone a carico, figli agli studi, quota esente beneficiari AVS/AI).

Si rammenta l'applicazione dell'aliquota minima del 2% prevista dall'art. 38 cpv. 2 LT qualora l'aliquota riferita alla prestazione annua corrispondente o al cumulo delle prestazioni annue corrispondenti fosse inferiore.

Calcolo dell'imposta:

$$\text{Imposta sulle prestazioni cumulate: } \frac{1'000'000 \times 2}{100} = \text{fr. } 20'000$$

Esempio no. 3: matrimonio durante l'anno

Matrimonio di X (51 anni) e Y (44 anni) il 30.06.2006. Prestazione III. pilastro X 700'000, prestazione II. pilastro Y 450'000.

Trasformazione delle singole prestazioni in rendita (con i coefficienti riferiti a uomo X/donna Y).

Cumulo delle rendite e ricerca dell'aliquota di riferimento (persone coniugate).

Applicazione dell'aliquota di riferimento alle prestazioni cumulate (1'150'000).

Determinazione della prestazione annua corrispondente e dell'aliquota d'imposta:

	Conversione in prestazione annua	Aliquota art. 35 cpv. 2 LT
marito	$\frac{700'000 \times 35.66}{1'000} = 24'962$	
moglie	$\frac{450'000 \times 30.85}{1'000} = 13'883$	
Cumulo delle prestazioni annue	= 38'845	2.120%

Calcolo dell'imposta:

$$\text{Imposta sulle prestazioni cumulate: } \frac{1'150'000 \times 2.120}{100} = \text{fr. } 24'380$$

Esempio no. 4

X, celibe di 48 anni di età, il 30.04.2006 riscatta l'intera prestazione in capitale della previdenza vincolata (III. pilastro A) di 200'000.- e la investe nella riattazione della propria abitazione primaria. Il 01.10.2006 X da dipendente passa a indipendente e percepisce la liquidazione in capitale della previdenza professionale (II. pilastro) di 500'000. Il 01.07.2006 X ha sposato Y.

Imposta annua intera IC sulla previdenza individuale vincolata scaduta il 30.04.2004

L'autorità fiscale può procedere (se ne è a conoscenza) all'imposizione immediata della prestazione. Al momento della scadenza (30.4.2006) X è celibe per cui la tassazione avverrà applicando l'aliquota delle persone sole.

In base ai disposti dell'art. 38 cpv. 3 LT, non viene ammessa nessuna deduzione sociale di cui all'art. 34 LT (figli, persone a carico, figli agli studi, quota esente beneficiari AVS/AI).

- prestazione in capitale della previdenza individuale vincolata	200'000
- trasformazione in rendita ricorrente: $(200'000 \times 33.77 / 1'000)$	6'754
- aliquota per persone sole, ma al minimo aliquota del 2% (art. 38 LT)	2%
- imposta cantonale dovuta	4'000

L'art. 58 LT stabilisce che, nel caso in cui nello stesso anno fiscale sono stati conseguiti diversi proventi, l'imposta è commisurata alla loro totalità. Le due prestazioni della previdenza percepite nel 2006, sono pertanto imposte cumulativamente.

Al momento della scadenza della prima prestazione X era celibe, mentre al momento della scadenza della seconda prestazione X era coniugato e, di conseguenza, deve essere applicata l'aliquota dei coniugi.

Per il calcolo dell'imposta annua intera 2006 occorre pertanto:

- **convertire in rendita annua, per il calcolo dell'aliquota, le prestazioni complessive percepite nello stesso periodo fiscale;**
- **applicare la scala delle aliquote in funzione della situazione personale del contribuente al 31.12 o alla fine dell'assoggettamento.**

Prestazioni complessive	Conversione in rendita	Aliquota coniugati
700'000	23'639	1.0469%

Imposta sulle prestazioni della previdenza:	$700'000 \times 2\%$ (aliquota mima)	14'000
Imposta sulla precedente tassazione annua intera:		- 4'000
Imposta dovuta a saldo		10'000

2.1.1.1. Prelevamenti anticipati (art. 30 lett. c LPP)

Nel contesto di quanto concesso nell'ambito della legge federale sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (art. 30 lett. c. LPP), all'assicurato è data la possibilità di effettuare un prelievo anticipato (termine ultimo per il prelevamento: 3 anni prima della nascita delle prestazioni di vecchiaia) per acquistare un'abitazione propria o per ammortizzare un debito che grava la stessa. Fiscalmente, al momento del prelievo anticipato, l'intero avere di previdenza prelevato anticipatamente soggiace ad imposizione quale prestazione in capitale proveniente dalla previdenza professionale. L'art. 30 cpv. 1 LPP prevede la possibilità del rimborso del prelievo anticipato. Tale eventualità si riflette nel diritto spettante al contribuente di ottenere il rimborso senza interessi dell'imposta precedentemente pagata. Spetterà al contribuente l'obbligo d'inoltrare una formale domanda all'autorità fiscale cantonale che a suo tempo aveva proceduto all'incasso dell'imposta. Detta richiesta dev'essere inoltrata entro tre anni dal rimborso del prelievo anticipato. Alla richiesta dovrà essere allegata l'attestazione a suo tempo rilasciatagli circa l'ammontare delle imposte prelevate al momento del prelievo anticipato.

2.1.1.2. In caso di cambiamento d'impiego (art. 23 lett. c LT)

Le prestazioni in capitale versate dal datore di lavoro o da istituzioni di previdenza professionale (II. pilastro) in occasione di un cambiamento d'impiego non sono imponibili a condizione che il beneficiario li trasferisca nel termine di un anno ad un'altra istituzione di previdenza professionale. La loro tassazione è posticipata al momento in cui il contribuente beneficerà effettivamente della prestazione previdenziale. Come precisato a pag. 37 del Messaggio no. 5016 del 27 giugno 2000 riguardante la modifica della LT, *nel caso di pagamento in contanti della prestazione di uscita da parte di un istituto di previdenza o di libero passaggio la protezione (previdenziale) è interrotta. La somma ricevuta in contanti non può più essere successivamente versata su un conto di libero passaggio (nuovo o esistente) o su una polizza di libero passaggio. In quest'ultimo caso la somma prelevata in contanti è tassata immediatamente (art. 38 LT e LIFD).*

Restano evidentemente escluse da questa norma le prestazioni della previdenza individuale vincolata (III. pilastro A) che sono immediatamente imponibili.

2.1.1.3. In caso di trasferimento di domicilio all'estero

Le persone che ricevono una prestazione previdenziale in capitale sono assoggettate all'imposta alla fonte se, al momento del versamento della prestazione in capitale non hanno (più) domicilio o dimora fiscali in Svizzera.

Il momento determinante per stabilire se vi è (ancora) domicilio o dimora in Svizzera è la data di annuncio della partenza al Comune di residenza. Se l'annuncio della partenza avviene dopo il versamento della prestazione in capitale, quest'ultima è soggetta ad imposizione ordinaria. Qualora invece l'annuncio della partenza avviene

prima del versamento, dev'essere eseguita la trattenuta dell'imposta alla fonte sulla base delle specifiche direttive in materia (Direttive no. 6 e no. 7).

2.1.1.4. Intimazione di più tassazioni durante lo stesso anno

Qualora il contribuente ha percepito, durante lo stesso anno fiscale, più di una prestazione in capitale e solo una parte delle stesse è stata oggetto d'imposizione, sarà necessario allestire una tassazione che tenga conto della totalità dei proventi.

Dall'imposta così ottenuta dovrà essere dedotta quella già conteggiata al contribuente con la tassazione precedente (non sarà allestita una nuova tassazione "in sostituzione" di quella già effettuata e cresciuta in giudicato).

Esempio:

In data 10.1.2006 X, 55 anni, celibe, riscatta il II. pilastro per acquistare la propria abitazione e percepisce l'importo di fr. 350'000 che gli viene immediatamente tassato (imposta dovuta in base all'art. 38 LT: fr. 7'000). Il 5.12.2006 egli riscatta parimenti il proprio III. pilastro A per ammortizzare l'ipoteca gravante l'immobile ed incassa l'importo di fr. 100'000.

Calcolo del dovuto d'imposta:

In base ai disposti dell'art. 38 cpv. 3 LT, non viene ammessa nessuna deduzione sociale di cui all'art. 34 LT (figli, persone a carico, figli agli studi, quota esente beneficiari AVS/AI).

Prestazioni complessive percepite nel 2006: fr. 450'000

Determinazione della prestazione annua: $\frac{\text{fr. } 450'000 \times 38.74}{1'000} = \text{fr. } 17'433$

Aliquota art. 35 cpv. 1 LT riferita a fr. 17'433 = 2.0534%

Calcolo dell'imposta: $\frac{\text{fr. } 450'000 \times 2.0534}{100} = \text{fr. } 9'240.30$

./. imposta cantonale già prelevata fr. 7'000

Imposta dovuta a saldo: fr. 2'240.30

2.2. Obbligo della dichiarazione

L'eventuale trattenuta dell'imposta preventiva sul capitale non dispensa il contribuente dall'obbligo della relativa dichiarazione all'autorità fiscale.

2.3. Imposta comunale

La competenza al prelievo dell'imposta comunale riguardante fattori imponibili secondo l'art. 38 LT è di pertinenza del Comune in cui il beneficiario della prestazione era domiciliato al momento del conseguimento del provento.

Con sentenza no. 80.97.00218 del 10 febbraio 1998 (B.) la Camera di diritto tributario è entrata nel merito della questione dell'intimazione delle imposte annue intere da parte del Comune allorquando, al momento della notifica della tassazione cantonale, ancora non è stato fissato il moltiplicatore d'imposta comunale. Al riguardo nella citata sentenza si giunge alla conclusione che il Municipio doveva attendere l'adozione del nuovo moltiplicatore prima di notificare la tassazione d'imposta annua intera o quanto meno, limitarsi a percepire un acconto d'imposta in attesa di poter notificare la tassazione corretta.

2.4. Imposta federale diretta

Anche ai fini dell'imposta federale diretta (art. 38 LIFD) le prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza sono tassate mediante un'imposta annua unica separata dagli altri redditi. L'imposta è calcolata su un quinto della tariffa secondo l'art. 36 LIFD. **Ciò significa che in tale ambito, anche dopo il 1.1.2003, sono applicabili le aliquote riferite al sistema di tassazione praenumerando allegate.**

Esempio:

Prestazione in capitale del II pilastro di fr. 603'000 percepita da contribuente persona sola.

Determinazione del dovuto d'imposta:

Imposta riferita a fr. 603'000 di reddito imponibile	fr. 69'343.80
Imposta prelevata sulla prestazione in capitale (1/5)	fr. 13'868.75

3. Prestazioni in capitale da assicurazioni riscattabili a premio unico

Secondo l'art. 19 cpv. 1 lett. a LT gli interessi relativi a prestazioni in capitale provenienti da assicurazioni riscattabili a premio unico, concluse nel quadro della previdenza individuale libera, sono esenti se queste assicurazioni servono alla previdenza.

Si considera che la prestazione serve alla previdenza se al momento del pagamento, in caso di sopravvivenza o di riscatto, sono date cumulativamente le seguenti condizioni:

- durata del rapporto contrattuale almeno 5 anni;
- al momento del pagamento della prestazione assicurativa il beneficiario ha già compiuto 60 anni;
- il beneficiario ha stipulato il contratto prima del compimento del 66.mo anno di età.

Se una di queste condizioni non è adempiuta, la differenza fra la prestazione ricevuta e l'investimento iniziale (premio unico) è imponibile nella procedura ordinaria senza aliquota attenuata.

Esempio:

X conclude un'assicurazione sulla vita, riscattabile, a premio unico alle seguenti condizioni:

- età dell'assicurato al momento della stipulazione del contratto	56 anni
- durata dell'assicurazione	2000-2004
- premio unico	100'000
- somma versata in caso di sopravvivenza	140'000
- somma versata in seguito a decesso	120'000

Determinare l'imposizione in caso di:

- a) sopravvivenza alla scadenza
- b) decesso

a) Al momento del versamento della somma assicurata (scadenza del contratto) il beneficiario ha 60 anni. Dato però che il contratto è durato solamente 4 anni e quindi non è rispettata una delle condizioni (durata del contratto almeno 5 anni), la differenza fra

la prestazione ricevuta	fr. 140'000
e	
l'investimento iniziale (premio unico)	<u>fr. 100'000</u>
ossia	fr. 40'000

è imponibile a norma dell'art. 19 cpv. 1 lett. a LT con la procedura ordinaria senza attenuazione dell'aliquota.

b) In caso di decesso la prestazione non deriva né da un versamento in caso di sopravvivenza alla scadenza né da un riscatto. Non tornando applicabile l'art. 19 cpv. 1 lett. a LT, la differenza di 20'000 (prestazione ricevuta meno investimento iniziale) non è imponibile come reddito (art. 23 lett. b LT).

La prestazione di fr. 120'000 soggiace per contro all'imposta di successione in base all'art. 141 lett. d LT ritenuta acquisita l'esenzione qualora il beneficiario della prestazione fosse ascendente o discendente in linea diretta.

La presente circolare entra in vigore con effetto 1.1.2006 e si applica alle prestazioni in capitale decorrenti da tale data.

Divisione delle contribuzioni
Il Direttore:

Lino Ramelli

Allegata:

- Tabella per la conversione delle prestazioni in capitale in rendite vitalizie
- Tariffe IFD



AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUTIONI
Divisione principale imposta federale diretta

Tabella per la conversione di prestazioni in capitale in rendite vitalizie

Edizione valida per prestazioni ricevute dopo il 1.1.2006

La seguente rendita corrisponde, secondo l'età e il sesso del beneficiario, ad una prestazione in capitale di fr. 1000.-.

Età	Rendita annuale		Età	Rendita annuale		Età	Rendita annuale	
	Uomo	Donna		Uomo	Donna		Uomo	Donna
	Fr.	Fr.		Fr.	Fr.		Fr.	Fr.
00	22.70	22.49	35	28.38	27.87	70	60.71	55.21
01	22.79	22.57	36	28.68	28.15	71	63.17	57.38
02	22.88	22.65	37	29.00	28.44	72	65.83	59.76
03	22.98	22.74	38	29.33	28.74	73	68.71	62.36
04	23.07	22.83	39	29.68	29.06	74	71.82	65.21
05	23.17	22.92	40	30.04	29.39	75	75.18	68.34
06	23.27	23.02	41	30.43	29.73	76	78.82	71.78
07	23.38	23.12	42	30.83	30.09	77	82.76	75.58
08	23.49	23.22	43	31.26	30.46	78	87.03	79.78
09	23.60	23.32	44	31.71	30.85	79	91.66	84.43
10	23.72	23.43	45	32.18	31.26	80	96.68	89.58
11	23.84	23.55	46	32.68	31.68	81	102.13	95.30
12	23.97	23.66	47	33.21	32.13	82	108.03	101.66
13	24.10	23.78	48	33.77	32.60	83	114.44	108.72
14	24.24	23.90	49	34.37	33.09	84	121.40	116.57
15	24.38	24.03	50	35.00	33.61	85	128.94	125.28
16	24.52	24.16	51	35.66	34.16	86	137.12	134.93
17	24.67	24.30	52	36.37	34.74	87	145.99	145.62
18	24.83	24.44	53	37.11	35.35	88	155.58	157.41
19	24.98	24.59	54	37.90	36.00	89	165.95	170.37
20	25.15	24.75	55	38.74	36.69	90	177.13	184.58
21	25.31	24.90	56	39.62	37.41	91	189.17	200.08
22	25.48	25.07	57	40.57	38.19	92	202.13	216.92
23	25.66	25.24	58	41.57	39.02	93	216.06	235.14
24	25.84	25.42	59	42.64	39.90	94	230.96	254.76
25	26.02	25.60	60	43.78	40.84	95	246.91	275.76
26	26.22	25.79	61	45.00	41.85	96	263.99	298.16
27	26.42	25.99	62	46.30	42.93	97	282.33	322.03
28	26.63	26.19	63	47.69	44.09	98	302.11	347.40
29	26.84	26.41	64	49.18	45.33	99	323.40	374.38
30	27.07	26.63	65	50.77	46.67	100	346.18	403.45
31	27.31	26.86	66	52.48	48.12	101	370.35	434.16
32	27.56	27.10	67	54.32	49.68	102	395.89	466.46
33	27.82	27.34	68	56.29	51.38	103	422.80	500.29
34	28.09	27.60	69	58.42	53.21	104	451.05	535.60

Tariffe IFD 1997/Prae valevoli dall'anno fiscale 2003 in tutti i Cantoni soltanto per l'imposizione separata delle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza

-	fino a	11 600	franchi di reddito,	0	franchi
	e, per	100	franchi di reddito, in più,	0.77	franchi
-	fino a	25 300	franchi di reddito,	105.45	franchi
	e, per	100	franchi di reddito, in più	0.88	franchi in
-	fino a	33 100	franchi di reddito,	174.05	franchi
	e, per	100	franchi di reddito, in più	2.64	franchi in
-	fino a	44 100	franchi di reddito,	464.45	franchi
	e, per	100	franchi di reddito, in più	2.97	franchi in
-	fino a	57 900	franchi di reddito,	874.30	franchi
	e, per	100	franchi di reddito, in più	5.94	franchi in
-	fino a	62 400	franchi di reddito,	1 141.60	franchi
	e, per	100	franchi di reddito, in più	6.60	franchi in
-	fino a	82 700	franchi di reddito,	2 481.40	franchi
	e, per	100	franchi di reddito, in più	8.80	franchi in
-	fino a	107 500	franchi di reddito,	4 663.80	franchi
	e, per	100	franchi di reddito, in più	11.00	franchi in
-	fino a	140 500	franchi di reddito,	8 293.80	franchi
	e, per	100	franchi di reddito, in più	13.20	franchi in
-	fino a	603 000	franchi di reddito,	69 343.80	franchi
-	fino a	603 100	franchi di reddito,	69 356.50	franchi
	e, per	100	franchi di reddito, in più	11.50	franchi

Per i coniugi viventi in comunione domestica, nonché per i contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale, l'imposta annua ammonta:

5.2.3

- fino a	22 600	franchi di reddito,	0	franchi
e, per	100	franchi di reddito, in più,	1.00	franco
- fino a	40 600	franchi di reddito,	180.00	franchi
e, per	100	franchi di reddito, in più	2.00	franchi in
- fino a	46 600	franchi di reddito,	300.00	franchi
e, per	100	franchi di reddito, in più	3.00	franchi in
- fino a	60 100	franchi di reddito,	705.00	franchi
e, per	100	franchi di reddito, in più	4.00	franchi in
- fino a	72 100	franchi di reddito,	1 185.00	franchi
e, per	100	franchi di reddito, in più	5.00	franchi in
- fino a	82 600	franchi di reddito,	1 710.00	franchi
e, per	100	franchi di reddito, in più	6.00	franchi in
- fino a	91 700	franchi di reddito,	2 256.00	franchi
e, per	100	franchi di reddito, in più	7.00	franchi in
- fino a	99 200	franchi di reddito,	2 781.00	franchi
e, per	100	franchi di reddito, in più	8.00	franchi in
- fino a	105 200	franchi di reddito,	3 261.00	franchi
e, per	100	franchi di reddito, in più	9.00	franchi in
- fino a	109 700	franchi di reddito,	3 666.00	franchi
e, per	100	franchi di reddito, in più	10.00	franchi in
- fino a	112 800	franchi di reddito,	3 976.00	franchi
e, per	100	franchi di reddito, in più	11.00	franchi in
- fino a	114 300	franchi di reddito,	4 141.00	franchi
e, per	100	franchi di reddito, in più	12.00	franchi in
- fino a	115 800	franchi di reddito,	4 321.00	franchi
e, per	100	franchi di reddito, in più	13.00	franchi in
- fino a	715 500	franchi di reddito,	82 282.00	franchi
- fino a	715 600	franchi di reddito,	82 294.00	franchi
e, per	100	franchi di reddito, in più	11.50	franchi in

L'imposta annua inferiore a 25 franchi non è riscossa.

Imposta federale diretta: aliquote valide per i versamenti in capitale dall'anno 2007

- fino a	12 600	franchi di reddito	0	
e per	100	franchi di reddito in più	0.77	in più
- per	27 400	franchi di reddito	113.95	
e per	100	franchi di reddito in più	0.88	in più
- per	35 900	franchi di reddito	188.75	
e per	100	franchi di reddito in più	2.64	in più
- per	47 900	franchi di reddito	505.55	
e per	100	franchi di reddito in più	2.97	in più
- per	62 900	franchi di reddito	951.05	
e per	100	franchi di reddito in più	5.94	in più
- per	67 700	franchi di reddito	1 236.15	
e per	100	franchi di reddito in più	6.60	in più
- per	89 800	franchi di reddito	2 694.75	
e per	100	franchi di reddito in più	8.80	in più
- per	116 800	franchi di reddito	5 070.75	
e per	100	franchi di reddito in più	11.00	in più
- per	152 700	franchi di reddito	9 019.75	
e per	100	franchi di reddito in più	13.20	in più
- per	655 000	franchi di reddito	75 323.35	
- per	655 100	franchi di reddito	75 336.50	
e per	100	franchi di reddito in più	11.50	in più.

Per i coniugi che vivono in comunione domestica nonché per i contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento essi provvedono in modo essenziale, l'imposta annua ammonta a:

5.2.3

-	fino a	24 500	franchi di reddito	0	
	e per	100	franchi di reddito in più	1.00	in più
-	per	44 000	franchi di reddito	195.00	
	e per	100	franchi di reddito in più	2.00	in più
-	per	50 500	franchi di reddito	325.00	
	e per	100	franchi di reddito in più	3.00	in più
-	per	65 200	franchi di reddito	766.00	
	e per	100	franchi di reddito in più	4.00	in più
-	per	78 200	franchi di reddito	1 286.00	
	e per	100	franchi di reddito in più	5.00	in più
-	per	89 600	franchi di reddito	1 856.00	
	e per	100	franchi di reddito in più	6.00	in più
-	per	99 400	franchi di reddito	2 444.00	
	e per	100	franchi di reddito in più	7.00	in più
-	per	107 600	franchi di reddito	3 018.00	
	e per	100	franchi di reddito in più	8.00	in più
-	per	114 100	franchi di reddito	3 538.00	
	e per	100	franchi di reddito in più	9.00	in più
-	per	118 900	franchi di reddito	3 970.00	
	e per	100	franchi di reddito in più	10.00	in più
-	per	122 200	franchi di reddito	4 300.00	
	e per	100	franchi di reddito in più	11.00	in più
-	per	123 900	franchi di reddito	4 487.00	
	e per	100	franchi di reddito in più	12.00	in più
-	per	125 600	franchi di reddito	4 691.00	
	e per	100	franchi di reddito in più	13.00	in più
-	per	775 800	franchi di reddito	89 217.00	
-	per	775 900	franchi di reddito	89 228.50	
	e per	100	franchi di reddito in più	11.50	in più.

L'imposta annua inferiore a 25 franchi non è riscossa.

(Inizio imponibilità: celibi = 15'900.-
 coniugati = 27'000.-)

Aggiunta alla circolare 3/2006 – Liquidazioni in capitale (art. 37 e 38 LT)

Modalità d'imposizione e aliquota applicabile in caso di decesso di uno dei due coniugi.

A seguito dell'abrogazione del cpv. 4 dell'art. 38 LT, per la tassazione delle prestazioni in capitale della previdenza e ai fini dell'aliquota applicabile fa stato, come per la tassazione ordinaria, la situazione personale del contribuente alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento (art. 35 cpv. 4 LT). Considerato che il decesso di uno dei due coniugi provoca la fine dell'assoggettamento della famiglia e parimenti l'inizio dell'assoggettamento per il coniuge superstite (art. 53 cpv. 3 LT) anche ai fini del cumulo di più prestazioni imponibili si considerano in modo distinto i due periodi di assoggettamento. Quello della famiglia (fino al giorno del decesso di uno dei due coniugi) e quello del coniuge superstite (a contare dal giorno successivo il decesso del coniuge premoriente). Il cumulo delle prestazioni interviene quindi, se del caso, in modo separato tra quelle percepite dai coniugi fino alla data del decesso e quelle percepite dal coniuge superstite dal giorno successivo il decesso.

Per quanto riguarda l'aliquota applicabile vengono al riguardo emanate le seguenti disposizioni:

- per le prestazioni in capitale versate prima del decesso del coniuge (quindi in costanza di matrimonio): fa stato l'aliquota alla fine dell'assoggettamento della famiglia, cioè quella per coniugati. Più prestazioni in capitale versate prima del decesso del coniuge sono cumulate tra di loro (oggetto di cumulo sono tutte le prestazioni in capitale percepite da entrambe i coniugi). Tali modalità sono applicabili sia ai fini dell'imposta cantonale che per l'imposta federale diretta;
- per le prestazioni in capitale versate al coniuge superstite dal giorno successivo il decesso del coniuge premoriente (versamenti effettuati dopo la fine dell'assoggettamento della famiglia ed entro la fine dell'anno in cui è avvenuto il decesso) per l'imposta cantonale fa stato l'aliquota dei coniugati. Ciò in applicazione dell'eccezione prevista dall'art. 35 cpv. 5 LT.

Per l'imposta federale diretta è invece applicata l'aliquota riferita alla situazione personale del coniuge superstite alla fine del periodo fiscale. Più prestazioni in capitale (ma soltanto quelle percepite dopo il decesso ed entro la fine dell'anno) sono cumulate tra di loro sia ai fini dell'imposta cantonale che dell'imposta federale diretta.